

Massimario di giurisprudenza penale

(a cura di PATRIZIA MAZZA)

Cass. Sez. III 10 luglio 2023 n. 29824 (c.c.) - Liberati, pres.; Macrì, est.; Pratola, P.M. (conf.) - Cincotti, ric. (*Dichiara inammissibile Trib. ries. Salerno 5 dicembre 2022*)

Animali - Maltrattamento - Tarpatura delle ali.

Il piumaggio, diversamente dal pelo che copre i mammiferi, costituisce parte non solo integrante ma altresì funzionale del volatile, fornendo il sostegno aerodinamico necessario al volo (penne remiganti), nonché il controllo e la regolazione del volo stesso (penne timoniere), per cui la tarpatura delle ali costituisce a tutti gli effetti una lesione compromettente la stessa libertà di movimento dei volatili. E non si può obiettare che le penne ricrescano, perché comunque si è agito violando il naturale periodico ricambio e alterando l'etologia dell'animale (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 8 luglio 2019, n. 29510, Caggioli, non massimata.

*

Cass. Sez. III 22 giugno 2023, n. 27148 - Ramacci, pres.; Galanti, est.; Baldi, P.M. (parz. diff.) - Burato, ric. (*Cassa in parte con rinvio Trib. Mantova 24 giugno 2022*)

Sanità pubblica - Rifiuti - End of waste - Riconducibilità.

La possibilità di assegnare «caso per caso» a determinati materiali la qualifica di «end of waste», indipendentemente dalla loro espressa inclusione in regolamenti europei o in decreti ministeriali, sussiste solo per le autorizzazioni rilasciate ex art. 184 ter, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, a seguito dell'entrata in vigore della l. 2 novembre 2019, n. 128, che ha previsto che le autorizzazioni per lo svolgimento di operazioni di recupero siano rilasciate o rinnovate direttamente dalle amministrazioni competenti, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 6, par. 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla base di criteri dettagliati, definiti nell'ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori, e previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o dell'ARPA territorialmente competenti. In tema di rifiuti il giudice penale, in presenza di un provvedimento amministrativo di autorizzazione alla gestione degli stessi non conforme alla normativa che ne regola l'emanazione o alle disposizioni di settore, è tenuto a valutare la sussistenza dell'elemento normativo della fattispecie, senza disapplicare l'atto amministrativo illegittimo o effettuare valutazioni rimesse alla pubblica amministrazione (1).

(1) Nessun precedente in termini. Con riferimento al settore delle autorizzazioni urbanistiche ed all'attività svolta dal giudice in presenza di un titolo abilitativo edilizio illegittimo, cfr. Cass. Sez. III 15 marzo 2017, n. 12389, Minosi, rv. 271.170, in *Urbanistica e appalti*, 2017.

*

Cass. Sez. III 21 giugno 2023, n. 26805 - Ramacci, pres.; Reynaud, est.; Pratola, P.M. (diff.) - Consorzio Trasporti Riviera Soc. Coop. S.p.A., ric. (*Conferma App. Bologna 16 dicembre 2021*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Terre e rocce da scavo - Nozione di sito.

La nozione di «sito» come «area o porzione di territorio, geograficamente definita» e «determinata», oppure «perimetrata», è tipica del diritto penale dell'ambiente [v., nel primo senso, con riguardo cioè all'ulteriore specificazione della «determinazione», l'art. 240, lett. a), d.lgs. 152/2006; nel secondo senso, con particolare riguardo alla «perimetrazione», l'art. 2, lett. i), d.p.r. n. 120 del 2017]. Essa, dunque, non si presta a ricomprendere distinte ed autonome porzioni di territorio che, benché ricadenti nel medesimo Comune e non distanti tra loro, non siano contigue e abbiano addirittura diversa destinazione: ci si trova in tal caso di fronte a due distinte aree e non ad una sola area definita e determinata, in modo tale da poter essere circoscritta in un unico perimetro. Né può indurre in contrario avviso il fatto che i lavori nei due diversi siti siano in qualche modo sin dall'origine «collegati»: la certezza del riutilizzo del materiale è bensì requisito essenziale della disciplina derogatoria in parola - come, peraltro, di quella prevista dal d.p.r. n. 120/2017 - ma essa non è sufficiente, richiedendosi anche, appunto, che il materiale non fuoriesca dal medesimo sito inteso come unica area suscettibile di perimetrazione (1).

(1) Nessun precedente in termini. Con riferimento all'applicazione della disciplina sulle terre e rocce da scavo, nella parte in cui sottopone i materiali da essa indicati al regime dei sotto-prodotti e non a quello dei rifiuti, cfr. Cass. Sez. III 17 aprile 2015, n. 16078, Fortunato, rv. 263.336.

*

Cass. Sez. III 21 giugno 2023, n. 26787 - Ramacci, pres.; Gentili, est.; Giordano, P.M. (conf.) - Emila Calcestruzzi, ric. (*Dichiara inammissibile App. Bologna 22 novembre 2021*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Omessa movimentazione di rifiuti finalizzate al loro corretto smaltimento - Responsabilità degli enti - Estinzione di società a seguito di fusione per incorporazione.

Sebbene sia pur vero che il meccanismo della fusione, tanto più se per incorporazione, determina un fenomeno che la stessa giurisprudenza di questa Corte, stante la successio in universum ius che essa comporta rispetto ai rapporti giuridici delle società preesistente in favore della nuova società ovvero della società incorporante, ha accostato alla successio mortis causa, non può non osservarsi come siffatta analogia, meramente descrittiva ed evocativa di fenomeni antropomorfici non riproducibili ad instar naturae nei soggetti giuridici impersonali, esaurisca i suoi effetti sul piano del diritto civile; non potendo certamente ritenersi che per effetto della intervenuta estinzione della società dovuta alla sua fusione per incorporazione con altro soggetto collettivo, si realizzino tutte le conseguenze che sono proprie dell'avvenuto decesso dell'imputato (1).

(1) Relativamente all'ipotesi di cancellazione della società a seguito di chiusura della procedura fallimentare, cfr. Cass. Sez. II 7 ottobre 2019, n. 41082, Starco s.r.l., rv. 277.107, secondo la quale la cancellazione della società determina l'estinzione dell'illecito previsto dal d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, ricorrendo un caso assimilabile alla morte dell'imputato, in *Società*, 2020, 6, 747, e in *Studium juris*, 2020, 5, 628.

*

Cass. Sez. III 21 giugno 2023, n. 26785 - Ramacci, pres.; Macrì, est.; Giordano, P.M. (parz. diff.) - Orlando, ric. (*Dichiara inammissibile App. L'Aquila 27 maggio 2022*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Discariche aperte o chiuse - Ambito di applicazione del d.lgs. n. 36 del 2003.

Il d.lgs. n. 36 del 2003 non ha previsto esenzioni e si applica a tutte le discariche, senza distinguere se aperte o chiuse, e quindi deve ritenersi anche a quelle chiuse per cui è prevista una specifica disciplina con riferimento alla gestione post-operativa (1).

(1) Nessun precedente in termini. Il principio è stato più volte affermato dalla giurisprudenza amministrativa. Cfr. Cons. Stato, Sez. II 11 novembre 2020, n. 6935, in <https://www.giustizia-amministrativa.it/>.

*

Cass. Sez. III 9 giugno 2023, n. 24942 - Andrezza, pres.; Reynaud, est.; Cocomello, P.M. (diff.) - Colonna, ric. (*Cassa con rinvio Trib. Brindisi 29 settembre 2022*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Gestione illecita - Confisca - Onere della prova.

In tema di illecita gestione dei rifiuti, al fine di evitare la confisca obbligatoria del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato, incombe sul terzo estraneo al reato, individuabile in colui che non ha partecipato alla commissione dell'illecito ovvero ai profitti che ne sono derivati, l'onere di provare la sua buona fede ovvero che l'uso illecito del mezzo gli era ignoto e non collegabile ad un suo comportamento negligente (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 29 maggio 2019, n. 23818, Dapi, rv. 275.978, in *Ambiente e sviluppo*, 2019, 7, 561.

*

Cass. Sez. III 5 giugno 2023 n. 23953 - Galterio, pres.; Semeraro, est.; Giordano, P.M. (diff.) - Canzanese, ric. (*Cassa in parte senza rinvio Trib. Teramo 1° aprile 2022*)

Animali - Art. 727, comma 2 c.p. - Confisca degli animali.

La confisca degli animali, in relazione al reato ex art. 727, comma 2 c.p., può essere disposta soltanto se ricorrono i presupposti della confisca facoltativa prevista dall'art. 240, comma 1, c.p., rientrando l'animale oggetto dell'illecita detenzione prevista dall'art. 727, comma 2, c.p. nel lato concetto di «cosa che servì o fu destinata alla commissione del reato». La discrezionale valutazione che il giudice di merito è chiamato a compiere è funzionale ad accertare, caso per caso, se l'ablazione si giustifichi in quell'ottica di prevenzione speciale connessa alla misura di sicurezza. Ed invero, in tema di confisca facoltativa ex art. 240, comma 1, c.p., la motivazione del provvedimento non può essere basata sul solo rapporto di asservimento del bene rispetto al reato, ma deve anche riguardare la circostanza che il reo, secondo l'id quod plerumque accidit, reitererebbe l'attività punibile se restasse nel possesso della res, in quanto la misura, per la sua natura cautelare, tende a prevenire la commissione di nuovi reati (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 16 marzo 2020, n. 10091, Marigliano, rv. 278.406, in *Ambiente e sviluppo*, 2020, 5, 416.

*

Cass. Sez. III 8 giugno 2023, n. 24680 - Ramacci, pres.; Galanti, est.; Baldi, P.M. (conf.) - Ric. Francioso, ric. (*Dichiara inammissibile Trib. Brindisi 6 giugno 2022*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Qualificazione di un materiale come rifiuto - Elementi obiettivi.

La qualifica di rifiuto deve essere dedotta da dati obiettivi, non dalla scelta personale del detentore che decide che quel bene non gli è più di nessuna utilità. Sono elementi obiettivi, ad esempio, l'oggettività dei materiali in questione, la loro eterogeneità, non rispondente a ragionevoli criteri merceologici, e le condizioni in cui gli stessi sono detenuti, così come le circostanze e le modalità con le quali l'originario produttore se ne era disfatto. Non rileva, poi, il fatto che un bene sia ancora cedibile a titolo oneroso, poiché tale evenienza non esclude comunque la natura di rifiuto.

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 24 gennaio 2018 (udienza 19 luglio 2017), n. 3299, Masi, in *Ambiente e sviluppo*, 2018, 3, 186.

*

Cass. Sez. III 8 giugno 2023, n. 24676 - Ramacci, est.; Galterio, est.; Seccia, P.M. (diff.) - Romano, ric. (*Cassa con rinvio Trib. Messina 26 maggio 2022*)

Sanità pubblica- Rifiuti - Attività di trasporto a bordo di un autocarro e smaltimento di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione - Caratteristiche della gestione illecita - Indici sintomatici dell'abusiva gestione.

In tema di gestione illecita, la rilevanza della «assoluta occasionalità» ai fini dell'esclusione della tipicità deriva non già da una arbitraria delimitazione interpretativa della norma, bensì dallo stesso tenore della fattispecie penale, che, punendo la «attività» di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione, concentra il disvalore d'azione su un complesso di azioni, che, pur non dovendo ricorrere congiuntamente, devono comunque essere indici di un minimum di organizzazione che ne lasci concretamente desumere la loro reiterazione così da escludere dall'orbita della rilevanza penale la condotta assolutamente estemporanea. Occorrendo pertanto un accertamento specifico da parte del giudice sulla base delle concrete caratteristiche e modalità della condotta, sono stati ritenuti dall'elaborazione giurisprudenziale formatasi in subjecta materia indici sintomatici dell'abusiva gestione la provenienza del rifiuto da una attività imprenditoriale esercitata da chi effettua o dispone l'abusiva gestione, la eterogeneità dei rifiuti gestiti, la loro quantità, le caratteristiche del rifiuto indicative di precedenti attività preliminari di prelievo, raggruppamento, cernita, deposito (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 25 luglio 2017 n. 36819, Ricevuti, rv. 270.959, in *Ambiente e sviluppo*, 2017, 10, 668.

*

Cass. Sez. III 23 maggio 2023, n. 22096 (c.c.) - Ramacci, pres.; Mengoni, est.; Costantini, P.M. (parz. diff.) - Sansone, ric. (*Conferma Trib. ries. Napoli 7 novembre 2022*)

Ambiente - Delitto di omessa bonifica - Confisca.

La disciplina in tema di confisca si atteggia in maniera differente in ragione del delitto ambientale per il quale è stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti: mentre per le condotte di cui agli artt. 452 bis, 452 quater, 452 sexies, 452 septies e 452 octies c.p. la confisca di quanto indicato nell'art. 452 undecies c.p. è sempre ordinata, in via diretta con il comma 1 e per equivalente con il comma 2, per le residue fattispecie delittuose può essere disposta in via diretta ai sensi dell'art. 240, comma 1, c.p. e, per equivalente, a norma dell'art. 452 undecies, comma 2, c.p. (1)

(1) Sul concetto di confisca in via diretta e per equivalente, cfr. Cass. Sez. II 25 giugno 2018, n. 29248, Ariele s.r.l. ed a., in *Fisco*, 2018.

*

Cass. Sez. III 12 maggio 2023, n. 20282 - Aceto, pres.; Galanti, est.; Manuali, P.M. (conf.) - Gramignano, ric. (*Cassa in parte con rinvio Trib. Trapani 30 giugno 2022*)

Animali - Abbandono e denutrizione degli animali - Detenzione di animali in condizioni produttive di gravi sofferenze - Condizioni.

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 727 c.p., la detenzione di animali in condizioni produttive di gravi sofferenze consiste non solo in quella che può determinare un vero e proprio processo patologico nell'animale, ma anche in quella che produce meri patimenti, la cui nozione va ricavata attingendo al patrimonio di comune esperienza e conoscenza, per le specie più note, e, per le altre, alle acquisizioni delle scienze naturali. Assumono rilievo non soltanto quei comportamenti che offendono il comune sentimento di pietà e mitezza verso gli animali per la loro manifesta crudeltà, ma anche quelle condotte che incidono sulla sensibilità psicofisica dell'animale, procurandogli dolore e afflizione (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. VII 24 novembre 2015, n. 46560, Francescangeli, rv. 265.267; Sez. III 16 settembre 2014, n. 37859, Rainoldi, rv. 260.184, in *Quotidiano giuridico*, 2014.

*

Cass. Sez. III 8 maggio 2023, n. 19324 - Galterio, pres.; Semeraro, est.; Seccia, P.M. (diff.) - Liberti, ric. (Cassa in parte con rinvio App. Bari 7 febbraio 2022)

Sanità pubblica - Rifiuti - Attività di raccolta e recupero di materiali ferrosi - Deposito di rifiuti pericolosi in assenza di autorizzazione - Confisca del mezzo utilizzato per il trasporto dei rifiuti.

L'art. 6, comma 2, della legge n. 12/2019, che ha convertito il d.l. n. 135/2018 - con la quale il legislatore ha soppresso definitivamente il Sistema informatico di controllo per la tracciabilità dei rifiuti (c.d. SISTRI) sostituendolo con il «Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, gestito direttamente dal Ministero dell'Ambiente» (il cui funzionamento è demandato ad un decreto dello stesso Ministero che non ha ancora visto la luce) - dispone che «Dal 10 gennaio 2019, sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni: a) gli articoli 16, 35, 36, 39 commi 1, 2, 2 bis, 2 ter e 2 quater, 9, 10 e 15, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205». Poiché l'art. 36 ha inserito, dopo l'art. 260, gli artt. 260 bis e 260 ter, si deve ritenere che quest'ultima disposizione non sia più in vigore con la conseguenza che la confisca del mezzo utilizzato per il trasporto di rifiuti resta disciplinata dall'art. 259, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006 (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 3 febbraio 2023 (udienza 20 dicembre 2022), n. 4588, Gallone, rv. 284.135, in *Ambiente e sviluppo*, 2023, 4, 258.

*

Cass. Sez. III 5 maggio 2023, n. 18917 - Ramacci, pres.; Reynaud, est.; Dall'Olio, P.M. (conf.) - Borasio, ric. (Dichiara inammissibile App. Torino 23 febbraio 2023)

Sanità pubblica - Rifiuti - Deposito incontrollato - Nuovo proprietario - Obbligo di rimuovere i rifiuti nel termine previsto dalla normativa in materia - Responsabilità.

In tema di reato di deposito incontrollato di rifiuti, qualora, successivamente alla sua effettuazione, muti la titolarità dell'area su cui lo stesso è avvenuto, incombe sul nuovo proprietario l'obbligo di rimuovere i rifiuti nel termine previsto dalla normativa in materia, sicché l'omesso compimento di tale attività, contribuendo a protrarre oggettivamente la condizione di irregolarità del deposito, vale ad integrare il reato. La protrazione di un deposito incontrollato pur da altri realizzato - che integra di regola gli estremi di un reato permanente - determina il concorso nel reato del successivo detentore, che, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), va individuato non solo nel produttore di rifiuti, ma anche nel soggetto che ne è in possesso (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 28 luglio 2021, n. 29578, Codognotto, rv. 281.717, in *Riv. trim. dir. pen. economia*, 2021, 3-4, 870, e in *Ambiente e sviluppo*, 2021, 11, 796.

*

Cass. Sez. III 27 aprile 2023, n. 17400 (c.c.) - Ramacci, pres.; Di Nicola, est.; Molino, P.M. (diff.) - Ric. Cuffaro ed a., ric. (Cassa in parte con rinvio Trib. lib. Ragusa 8 settembre 2022)

Ambiente - Inquinamento ambientale - Attività estrattiva abusiva - Sequestro preventivo di un'area adibita a cava estrattiva e di un escavatore - Reato di danno.

Ai fini dell'integrazione del reato di inquinamento ambientale di cui all'art. 452 bis c.p., le condotte di «deterioramento» o «compromissione» del bene non richiedono l'espletamento di specifici accertamenti tecnici e, ai fini dell'integrazione di detto reato, non è richiesta la tendenziale irreversibilità del danno, con la conseguenza che il delitto di inquinamento ambientale, quanto all'obiettività giuridica criminosa, è un reato di danno, cosicché esso è integrato da un evento di danneggiamento cagionato in forma alternativa (ossia con il deterioramento o la compromissione) e che, nel caso del

«deterioramento», consiste in una riduzione della cosa in misura tale da diminuirne in modo apprezzabile il valore o da impedirne, anche parzialmente, l'uso, ovvero da rendere necessaria, per il ripristino, una attività non agevole, mentre, nel caso della «compromissione», consiste in uno squilibrio funzionale che attiene alla relazione del bene aggredito con l'uomo e ai bisogni o interessi che il bene medesimo deve soddisfare (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 30 marzo 2017, n. 15865, Rizzo, rv. 269.489; Sez. III 3 marzo 2017 (udienza 27 ottobre 2016), n. 10515, Sorvillo, rv. 269.274, in *Foro it.*, 2017, 7-8, 2, 450.

*

Cass. Sez. III 27 aprile 2023, n. 17394 - Ramacci, pres.; Di Nicola, est.; Molino, P.M. (parz. diff.) - Bevilacqua, ric. (*Conferma Trib. Reggio Calabria 11 febbraio 2022*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Attività di trasporto di rifiuti non pericolosi senza la prescritta autorizzazione - Commercio ambulante

In tema di rifiuti, per l'applicabilità della deroga di cui all'art. 266, comma 5, d.lgs. n. 152 del 2006, a tenore del quale «le disposizioni di cui agli articoli 189, 190, 193 e 212 non si applicano alle attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio», occorre non solo che l'agente sia in possesso del titolo abilitativo previsto per il commercio ambulante dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, ma anche che si tratti di rifiuti che formano oggetto del suo commercio ma non riconducibili, per le loro peculiarità, a categorie, come nella specie, autonomamente disciplinate (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 17 agosto 2015, n. 34917, Caccamo, rv. 264.822; Sez. III 8 gennaio 2015 (udienza 10 dicembre 2014), n. 269, Seferovic, rv. 261.959.

*

Cass. Sez. III 18 aprile 2023, n. 16355 - Ramacci, pres.; Liberati, est.; Pratola, P.M. (conf.) - Abom, ric. (*Dichiara inammissibile Trib. Mantova 20 marzo 2019*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Attività di recupero e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi - Accertamento della natura di un oggetto quale rifiuto.

L'accertamento della natura di un oggetto quale rifiuto, ai sensi dell'art. 183, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 costituisce una questione di fatto, demandata al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione esente da vizi logici o giuridici, anche perché tale qualificazione non deve necessariamente basarsi su un accertamento peritale, potendo legittimamente fondarsi, come nel caso in esame, anche su elementi probatori, quali le dichiarazioni testimoniali, i rilievi fotografici o gli esiti di ispezioni e sequestri (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 8 settembre 2022, n. 33102, Bartucci, rv. 283.417, in *Ambiente e sviluppo*, 2022, 11, 715.

*

Cass. Sez. III 18 aprile 2023, n. 16354 - Andreatza, pres.; Corbo, est.; Fimiani, P.M. (diff.) - Campione, ric. (*Cassa senza rinvio Trib. Ivrea 4 luglio 2022*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Deposito incontrollato - Natura.

Il reato di deposito incontrollato di rifiuti può avere natura permanente, nel caso in cui l'attività illecita sia prodromica al successivo recupero o smaltimento dei rifiuti, caratterizzandosi invece come reato di natura istantanea con effetti eventualmente permanenti, nel caso in cui l'anzidetta attività si connoti per una volontà esclusivamente dismissiva del rifiuto, che esaurisce l'intero disvalore della condotta, e, ai fini dell'individuazione della natura del reato è necessario tener conto delle circostanze del caso concreto. Quando l'attività di abbandono ovvero di deposito incontrollato di rifiuti abbia, per le concrete circostanze del caso, natura di reato permanente, detta permanenza cessa non solo quando termini la condotta tipica, ma anche nel momento in cui, per qualsiasi causa, la medesima venga interrotta (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 26 agosto 2019, n. 36411, Vitale, rv. 277.068, in *Studium juris*, 2020, 4, 503, e in *Ambiente e sviluppo*, 2020, 2, 148.

*

Cass. Sez. III 13 aprile 2023, n. 15450 - Ramacci, pres.; Liberati, est.; Pratola, P.M. (parz. diff.) - Curcio ed a., ric. (*Conferma Trib. Lagonegro 5 novembre 2021*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Deposito temporaneo, in assenza di autorizzazione, di rifiuti speciali non pericolosi, consistiti in terre e rocce da scavo - Onere della prova.

L'onere della prova relativa alla sussistenza delle condizioni di liceità del deposito cosiddetto controllato o temporaneo, fissate dall'art. 183, d.lgs. n. 152 del 2006, grava sul produttore dei rifiuti, in considerazione della natura eccezionale e derogatoria di tale deposito rispetto alla disciplina ordinaria (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 26 agosto 2016, n. 35494, Di Stefano, rv. 267.636.

*

Cass. Sez. III 13 aprile 2023, n. 15449 - Ramacci, pres.; Mengoni, est.; Pratola, P.M. (conf.) - Imbesi, ric. (*Dichiara inammissibile Trib. Barcellona Pozzo di Gotto 19 aprile 2022*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Pastazzo di agrumi - Sottoprodotto - Condizioni.

Il «pastazzo» di agrumi, pur possedendo in astratto i requisiti per essere qualificato come sottoprodotto ai sensi dell'art. 184 bis del d.lgs. n. 152 del 2006, se esposto senza alcun particolare accorgimento agli agenti atmosferici e soggetto, pertanto, per la sua composizione, ai naturali processi di fermentazione, costituisce un rifiuto, con la conseguenza che il suo abbandono o il suo deposito incontrollato su un terreno presentano rilievo penale (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III, 15 gennaio 2020 (udienza 18 settembre 2019), n. 1426, Ferrari, rv. 277.944, in *Ambiente e sviluppo*, 2020, 3, 236.

*

Cass. Sez. III 3 aprile 2023, n. 13783 - Rosi, pres.; Gentili, est.; Guerra, P.M. (parz. diff.) - Caponigro, ric. (*Conferma Trib. Salerno 7 giugno 2022*)

Animali - Detenzione illecita di animali pericolosi (cinghiali).

*Ai fini della sussistenza del reato di detenzione illecita di animali pericolosi, di cui all'art. 6, comma 1, legge n. 150 del 1992, è sufficiente la mera disponibilità di animali «di specie selvatica», da riferirsi agli esemplari animali di origine selvatica o provenienti da nascita in cattività limitata alla prima generazione, essendo irrilevante che non siano in condizione di cattività e rientrando indubbiamente fra questo genere di animali anche i cinghiali (*Sus scrofa*), essendo i questi sicuramente animali selvatici, altamente pericolosi sia per la loro capacità di infestare i territori data la elevata fertilità, la tendenza al nomadismo e la mancanza di un predatore selettivo che ne possa limitare la diffusione, sia per la loro idoneità ad essere vettori di infezioni, quali la peste suina, in relazione alle quali vi è la elevata probabilità di contaminazione con altre bestie appartenenti a specie limitrofe, quale il maiale (*Sus scrofa domesticus*), adibite all'allevamento per uso esclusivamente alimentare, in relazione alle quali vi è, altresì, il pericolo della ibridazione genetica (1).*

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 9 aprile 2003, n. 16674, D'Andrea, rv. 224.071, in *Riv. pen.*, 2004, 135, e in *Ragusan*, 2004, 239-240, 567; Sez. III 5 ottobre 2017, n. 45748, Gavazzi, rv. 271.444.